

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 gennaio 2014 in Jesi, tra:

BANCA POPOLARE di ANCONA rappresentata dal Signor Claudio Galtelli

e

Gli Organi di Coordinamento delle RSA aziendali

DIRCREDITO
FABI
FIBA CISL
SINFUB

Premesso

- che la Banca ha la necessità di predisporre un presidio di sicurezza allineando il proprio livello di protezione ai più evoluti standard di sistema;
- che a tal fine è stata comunicata alle Organizzazioni Sindacali la volontà di introdurre, presso alcune filiali della Banca (All. 1), uno strumento che consenta di acquisire, in tempo reale e con relativa registrazione, le immagini al fine di proteggere dagli eventi criminosi sia gli addetti alle unità organizzative che il patrimonio aziendale (asset aziendali);
- che la Banca, nell'effettuare tale operazione, terrà per quanto ovvio conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- che la Banca ha illustrato nello specifico alle OO.SS. tutte le misure di sicurezza che in tale contesto intende adottare a tutela del Personale e del patrimonio aziendale. Tra queste è prevista, in alcune filiali (All. 1), l'installazione di un sistema di videosorveglianza/videoregistrazione "in continua" da remoto da parte di personale specializzato e addestrato;
- l'art. 4 della Legge del 20/5/1970, n. 300 vieta l'uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma consente l'installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività stessa per finalità legate alla sicurezza del lavoro previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- il presente verbale è sottoscritto con gli Organi di Coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in legge 14/9/2011, n. 148.

Quanto sopra premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'Azienda esclude tassativamente che le registrazioni di cui al presente Accordo possano essere utilizzate direttamente o indirettamente per il controllo a distanza dei lavoratori.

Art. 2

Oggetto della videosorveglianza

L'attività in esame consiste nella videosorveglianza da remoto ed in tempo reale, con relativa videoregistrazione, degli ambienti della filiale da parte di personale specializzato appartenente ad una società esterna (attualmente FIDELITAS NETWORK). Le apparecchiature di videosorveglianza che saranno allestite sono abilitate alla registrazione delle immagini. L'azienda si impegna a fornire informativa scritta ai Segretari dell'Organo di Coordinamento in ragione della variazione della società incaricata alla videosorveglianza entro 30 giorni dalla stipula del nuovo contratto di servizio.

I criteri di selezione delle aree generalmente riprese attraverso gli impianti di videosorveglianza sono:

- perimetro dei locali di pertinenza della filiale;
- area di ingresso principale alla filiale e aree di accesso secondario ai locali;

- aree critiche o aree ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli asset da proteggere (sportello/casse, aree di accesso ai mezzi forti, caveau, o altri locali possibile oggetto di intrusioni);
- corridoi di transito della clientela e spazi per l'attesa.

La videosorveglianza/videoregistrazione interesserà esclusivamente le aree sopradescritte, con esclusione quindi dei luoghi riservati esclusivamente al personale e di ogni altro spazio fisico non citato.

Art. 3

Finalità

L'utilizzo di apparecchiature per la videosorveglianza, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ha il solo scopo di garantire la sicurezza all'interno delle filiali. In particolare, tali strumenti sono considerati utili deterrenti nei confronti di eventuali eventi criminosi, e sono volti alla tutela, da un lato, delle Risorse addette alle attività delle filiali interessate e, dall'altro, del patrimonio aziendale.

È quindi esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei Dipendenti assegnati alle filiali interessate.

Resta confermata, per quanto ovvio, la compatibilità delle previsioni contenute nel presente accordo con le attribuzioni e i compiti assegnati ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Conservazione delle immagini

I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all'attività bancaria (attualmente la conservazione è prevista per 7 giorni di calendario) nonché alle indicazioni contenute nei provvedimenti del Garante della Privacy tempo per tempo adottati.

Le immagini vengono memorizzate su appositi supporti informatici e cancellate automaticamente alla scadenza.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5 con riferimento alle esclusive modalità di ricerca e visualizzazione delle immagini registrate, l'accesso a tali supporti è consentito solo a personale UBISS formalmente incaricato alla visualizzazione delle immagini.

Art. 5

Ricerca e visualizzazione delle immagini registrate

La visualizzazione delle immagini registrate può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate, da parte di personale UBISS della Direzione Sicurezza e Continuità Operativa appositamente individuato tramite formale lettera di incarico e avviene nell'ambito delle necessità collegate all'attività delle Forze dell'Ordine, nonché alle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli accessi ai sistemi di ricerca e visualizzazione delle immagini avvengono in ottemperanza alla normativa vigente e mediante l'utilizzo di profili di accesso specifici e personali.

La Direzione Sicurezza e Continuità Operativa di UBIS informerà con immediatezza BPA di ogni evento criminoso avvenuto e potrà procedere, sempre nel rispetto delle condizioni sopra riportate, all'accesso alle immagini relative alle filiali videosorvegliate.

Le immagini registrate potranno essere visionate da un rappresentante sindacale aziendale, individuato nell'ambito di una sigla sindacale firmataria del presente accordo (a sua volta individuata a rotazione rispetto agli eventi criminosi, seguendo l'ordine alfabetico), che sarà formalmente incaricato alla visualizzazione delle immagini registrate, entro 3 giorni di calendario dal verificarsi dell'evento criminoso.

Eventuali variazioni nell'individuazione dei rappresentanti delle RSA incaricati nei termini previsti dal paragrafo precedente dovranno essere segnalate con lettera scritta alla Direzione Sicurezza e Continuità Operativa di UBISS e alla struttura Risorse e Organizzazione di BPA.

Art. 6

Incontri con le RSA

Su richiesta le Parti si incontreranno al fine di verificare le modalità di funzionamento dei nuovi allestimenti e, più in generale, lo stato di attuazione del presente accordo.

Nuove tipologie di impianto e/o eventuali interventi che dovessero modificare l'attuale sistema di videosorveglianza saranno oggetto di preventiva informativa e confronto, al fine di verificare la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art.4 della legge 20/5/1970, n. 300.

(UBISS)

(BPA)

Dopo l'installazione delle apparecchiature in esame e prima della loro attivazione i Segretari dell'Organo di Coordinamento potranno prendere visione della documentazione relativa alle inquadrature delle videocamere.

Art. 7
Incontro di verifica

Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dall'avvio dell'utilizzo delle nuove apparecchiature di videosorveglianza - che nella prima fase avverrà nelle filiali indicate nell'All.1 al presente accordo - per verificare lo stato di attuazione dello stesso accordo e comunque prima dell'eventuale installazione delle medesime apparecchiature nelle ulteriori filiali nelle quali la Banca ravvisi l'opportunità di allineare il proprio livello di protezione ai più evoluti standard di sistema.

Dichiarazione della Banca

La Banca si impegna inoltre a:

- informare i lavoratori sulla finalità e sull'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza/videoregistrazione, nonché a riepilogare le norme di sicurezza che devono essere adottate dagli addetti alle filiali;
- non adottare nei confronti degli addetti interessati dal presente accordo provvedimenti disciplinari o di agire in via risarcitoria nel caso in cui venga a conoscenza, esclusivamente a seguito della visualizzazione delle immagini registrate, di eventuali errori degli addetti nelle operazioni di verifica/conteggio, a meno che dagli accertamenti non emergano comportamenti dolosi degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto.


Banca Popolare di Andona SPA

DIRCREDITO

FABI


FIBA CISL

SINFUB




Allegato 1 all'Accordo 30 gennaio 2014

	Filiali	codice
1	Napoli Santa Brigida	1844
2	Napoli via Manna	1847
3	Napoli Mergellina	1865
4	Napoli Posillipo	353
5	Napoli via Crispi	701
6	Napoli Cesario Console	1844-001
7	Napoli Piazza Vittoria	948
8	Napoli Vomero	978
9	Napoli via Caravaggio	324
10	Napoli piazza Bovio	30
11	Napoli corso Amedeo di Savoia	866
12	Napoli piazza Garibaldi	358
13	Nola via De Sena	357
14	Torre del Greco	355
15	Boscoreale	325
16	Roma Gasperina	1773
17	Pozzuoli	986
18	San Giuseppe Vesuviano	352
19	Pescara 2	1778



 Giuseppe



 Gianni